

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Kirghizistan

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 26 gennaio 2001, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2848

¹ RS 101

² FF 2001 4156